

Contributo di Nadara sul decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Atto Governo n. 332

Nadara coniuga 30 anni complessivi di esperienza di settore per diventare uno dei maggiori produttori indipendenti di energia rinnovabile in Europa. L'azienda possiede un portfolio di oltre 4GW installati, con 200 impianti operativi tra eolico onshore, solare, biomasse e sistemi di accumulo, ai quali si aggiunge una pipeline di 18GW. Nadara opera in Europa – in particolare nel Regno Unito, in Italia, in Francia, in Spagna e in Portogallo – e negli Stati Uniti, contando più di 1.000 dipendenti. In Italia, Nadara possiede impianti in esercizio con una capacità installata pari a circa 400MW, nonché 1,7GW di progetti in sviluppo.

Osservazioni Nadara

Nadara coglie con favore l'avvio di un confronto pubblico finalizzato al riordino della normativa in vigore in materia di regimi autorizzativi per la produzione e accumulo di energia da fonti rinnovabili, prevista dal Decreto Legislativo 190/2024, cd. Testo Unico FER. Si auspica che tale iniziativa rappresenti un'opportunità per superare le criticità esistenti e risolvere le perduranti incertezze interpretative nella disciplina di settore. Risulta infatti fondamentale e più che mai urgente garantire un quadro regolatorio chiaro, tempi certi e una visione di lungo termine, che permettano agli investitori ed imprenditori di pianificare e gestire in modo coerente le attività concernenti lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili.

Si condividono di seguito alcune osservazioni e proposte di dettaglio, con l'auspicio che possano trovare spazio nella discussione in corso.

Concessione di superfici pubbliche prima dell'istanza – Rif. art. 10

Il Correttivo conferma l'obbligo introdotto dal TU FER di acquisire le **concessioni di superfici pubbliche** prima della presentazione delle istanze autorizzative, con aggiustamenti marginali, quali l'estensione dei termini, la soppressione del riferimento alle "risorse pubbliche" e l'eliminazione del requisito dell'accettazione della STMG. Nonostante le richieste del settore, la logica appare orientata a **estendere l'ambito applicativo della norma**, includendo anche le **concessioni stradali**. Rispetto alla disciplina previgente, l'anticipazione delle concessioni **aggrava la sequenza procedurale**, aumentando i tempi ed il rischio di vincolare risorse su progetti non ancora autorizzati, in contrasto con l'obiettivo di semplificazione. Inoltre, l'estensione di tale obbligo alle superfici stradali accresce le difficoltà per le opere lineari e le concessioni, senza offrire adeguate garanzie di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte. Si chiede dunque di **abrogare la norma** (art. 10 D.lgs 190/2024), ripristinando la precedente coerenza sequenziale: prima il titolo autorizzativo, poi le concessioni. In aggiunta si potrebbe

prevedere che il **titolo autorizzativo ricomprenda** al suo interno anche le **concessioni** necessarie alla realizzazione dell'impianto, **qualora gli enti competenti** al rilascio di tali concessioni siano stati **coinvolti** nel procedimento autorizzativo, così da evitare duplicazioni e rinvii.

Titolo edilizio in caso di attività libera e PAS - Rif. art. 6 c. 1 lett. a) n. 4 e art. 7 c. 1 lett. m)

Pur **abrogando** il requisito generalizzato di acquisire il titolo edilizio, il Correttivo introduce due **adempimenti**:

- a. **prima** di avviare la realizzazione dell'intervento in **attività libera**, il proponente deve avere effettuato la **comunicazione o aver acquisito titolo** occorrente per gli interventi edilizi;
- b. per i progetti in **PAS**, il proponente allega all'istanza anche l'eventuale **CILA o SCIA** necessari **per gli interventi edilizi**.

La reintroduzione, per via indiretta, di adempimenti edilizi rischia di **duplicare oneri**, contraddicendo la finalità di semplificazione amministrativa perseguita per questi regimi.

Si chiede pertanto **l'abrogazione** di entrambe le disposizioni. In subordine, se mantenute, si chiede **l'esclusione degli impianti a terra** e la **limitazione dell'obbligo ai soli interventi su edifici**.

Compensazioni per interventi in PAS e AU - Rif. art. 7, c. 1, lett. d) n. 6) e art. 8, c. 1, lett. h) n. 5)

Il Correttivo ricalibra le compensazioni territoriali previste per progetti sottoposti a PAS e autorizzazione unica, ancorandole al valore della produzione attesa nei primi 5 anni e al netto dell'autoconsumo, superando il precedente riferimento ai "proventi" disposto dal Testo Unico FER. La disciplina, pur migliorativa, mantiene margini di incertezza su perimetro, modalità e ricorrenza dei pagamenti, rischiando interpretazioni disomogenee a livello territoriale. Per assicurare certezza e proporzionalità si propone pertanto di:

- **Esplicitare la natura "una tantum"** del contributo, al fine di escludere pagamenti ricorrenti lungo l'intera vita utile dell'impianto.
- **Limitare l'obbligo ai soli primi 5 anni di produzione**, in coerenza con l'orizzonte temporale assunto per la base di calcolo.
- **Dettagliare la base di calcolo** con criteri tecnici e contrattuali trasparenti, chiarendo i **criteri di stima della produzione attesa** ed il **ricavo annuale contrattualizzato** (PPA, CfD, merchant a seconda del caso).

Definizione di "avvio della realizzazione degli interventi" – Rif. art. 3 c. 1 lett. a)

La nuova definizione fissa **l'avvio lavori** alla **prima obbligazione giuridicamente vincolante** che rende irreversibile l'investimento (es. ordine attrezzature o avvio lavori), superando il precedente criterio di inizio allestimento del cantiere o attività analoghe in loco. Tale modifica anticipa l'inizio lavori, di fatto **penalizzando gli operatori** rispetto al D.Lgs. 190/2024, art. 4, c. 1, lett. b). Si chiede pertanto di

mantenere la definizione vigente. In subordine, ove non sia possibile, si chiede di allineare la definizione a quanto previsto dal Regolamento Operativo del GSE sul meccanismo FER X transitorio, esplicitando i casi di esclusione. In particolare è opportuno specificare che eventuali contratti quadro o pre-accordi per l'acquisto di materiali e attrezzature, la cui esecuzione sia subordinata a una notifica contrattuale a procedere con l'ordine o da un ordine di acquisto regolamentato nell'ambito dell'accordo quadro, non costituiscano avvio lavori.

Nel ringraziarVi per l'attenzione, siamo a Vostra disposizione per qualsiasi approfondimento.